



Medaglia d'oro al Valore Civile

**ESITO PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
N. 32**

**DIREZIONE SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**

**OGGETTO: D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; L. R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.
Impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, nel Comune di Neive.
PROPONENTE: ROSSELLO COSTRUZIONI s.r.l., Via Boglietto n. 15 - 12057 Neive.
Esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.**

IL DIRIGENTE

**Rif. Pratica 14.14.VER Classifica: 2011 - 08.18/001876-01
Prot. Generale n. 28443 del 24.03.2014**

Premesso che:

- In data 25 marzo 2014, è pervenuta all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo copia degli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica presentata, ai sensi degli artt. 20 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4, comma 4, della l.r. 40/98 e ss.mm.ii., da parte del Sig. Alberto Rossello, amministratore unico di ROSSELLO COSTRUZIONI s.r.l., Via Boglietto n. 15 - 12057 Neive, ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 28443 del 24.03.2014;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 ton/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la Provincia ha provveduto alla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, mediante affissione al proprio Albo Pretorio on line dal 26 marzo al 9 maggio 2014, individuando il responsabile del procedimento;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 29533 del 26.03.2014, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, non risultano pervenute osservazioni e proposte da parte dei predetti soggetti, né osservazioni da parte del pubblico nel termine dei quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto.
- Il proponente è già autorizzato al trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (autorizzazione n. 10001 del Comune di Neive, con validità sino al 02/03/2018), ma intende ampliare ulteriormente il proprio campo di attività nel settore del trattamento e recupero dei rifiuti speciali non pericolosi passando dal regime "semplificato" al regime "ordinario".

Le attività previste in progetto consistono in:

a) preventiva selezione e cernita del rifiuto in ingresso (controllo visivo del materiale, verifica della corrispondenza dello stesso con quanto indicato nei formulari di identificazione che ne accompagnano il trasporto)

b) verifica delle quantità in ingresso mediante pesatura su apposita pesa di proprietà della ditta

c) stoccaggio temporaneo del rifiuto in appositi cumuli (a cielo aperto e poggianti su terreno naturale) opportunamente suddivisi per singolo codice CER

d) esecuzione periodica di test di cessione sul rifiuto stoccato

e) eventuale richiesta di nulla-osta per il reimpiego del rifiuto (punti 7.6 – 7.11 – 7.31bis)

f) opere di frantumazione mediante frantumatore mobile (di proprietà della ditta) per l'esecuzione delle operazioni di recupero R5 (materiali di cui ai punti 7.1 – 7.3 – 7.4 – 7.6

g) stoccaggio del materiale MPS ottenuto dalla frantumazione (diviso per tipologia)

h) reimpiego presso cantieri aziendali e/o eventuale cessione a terzi

i) per le operazioni di recupero R5 dei rifiuti di cui ai punti 13.2, 4.4, 7.25, 12.1, 12.3 queste verranno eseguite miscelando i materiali appartenenti ad ogni singolo punto con inerti, cemento ed acqua nell'impianto di betonaggio BRT Impianti con produzione di conglomerato cementizio.

j) Il conglomerato cementizio prodotto sarà soggetto a vendita, realizzazione di sottofondi e rilevati, piazzali e manufatti non strutturali.

- In data 9 giugno 2014, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che il progetto proposto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Vista la DGP n. 32 del 25 febbraio 2014, con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 9 giugno 2014, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

1. **DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs.152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato, in data 24.03.2014 con prot. n. 28443, da parte del Sig. Alberto Rossello, amministratore unico di ROSSELLO COSTRUZIONI s.r.l., Via Boglietto n. 15 - 12057 Neive, in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico -sulla base dei contenuti del progetto presentato- è emerso che l'intervento proposto non determinerà significative ricadute negative sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi, tali da richiedere l'assoggettamento a procedura di Valutazione. Tuttavia, viste le potenzialità indicate nella documentazione tecnica prodotta, si ritiene che l'attività proposta, sia ricompresa nel punto 5.3 lettera b) Allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, debba conseguire Autorizzazione Integrata Ambientale.
2. **DI SUBORDINARE** l'esclusione di cui al precedente punto 1, al rispetto dell'obbligo di adeguamento – come di seguito indicato- degli elaborati progettuali da presentare nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalla normativa per l'impianto in questione:
 - a) relativamente a ogni singola tipologie di rifiuto e alle modalità di trattamento e gestione degli stessi dovranno essere forniti i seguenti chiarimenti:
 - la quantità massima gestita e recuperata dall'impianto è indicativamente stimata pari a 80.000 tonn/anno, senza però specificare per le varie tipologie di rifiuti il quantitativo di rifiuto ritirato e la relativa capacità. Poiché la descrizione delle attività previste presso l'impianto è descritta in modo sommario non è possibile capire in dettaglio quali attività di recupero verranno svolte;
 - dovrà essere chiarito da quali tipologie di rifiuti la ditta intenderà produrre un materiale end of waste (le ex materie prime seconde);
 - dovrà essere indicato in che modo e con quali accorgimenti e/o miscele verrà prodotto il conglomerato cementizio e dovranno essere indicate le ricette con le quali si intende miscelare i rifiuti con le proporzioni di rifiuti, acqua, inerte e/o altri materiali, legante nonché le caratteristiche tecnologiche del conglomerato ottenuto ed eventuali certificazioni ottenute per lo stesso. In quanto solo alla luce di queste indicazioni sarà possibile effettuare una disamina attenta degli eventuali impatti che si possono generare dal trattamento di questi rifiuti. Inoltre la ditta dovrà chiarire dove verrà depositato il conglomerato cementizio dopo la sua produzione La ditta indica che i rifiuti derivanti dai punti 4.4, 7.25, 12.1, 12.3, e 13.2 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. saranno miscelati in un impianto di betonaggio per la produzione di conglomerato cementizio.
 - dovrà essere chiarito il posizionamento delle vasche per il trattamento delle acque di prima pioggia in quanto dalla planimetria allegata sembra che l'area in cui verranno collocate, probabilmente interrata, coincide con la zona di deposito del detrito macinato con la conseguenza che la manutenzione su tale impianto, le eventuali verifiche degli organi di controllo e i campionamenti non potranno essere effettuati.
 - dovrà essere indicato in planimetria l'effettiva superficie di stoccaggio dei vari depositi e cumuli di rifiuti.
 - b) dovrà essere predisposto e presentato l'aggiornamento del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche, di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne, valutando se l'ampliamento della attività comporta variazioni delle superfici scolanti, così come previsto dal Regolamento Regionale n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i.; lo stesso dovrà essere redatto secondo le indicazioni dell'Allegato A del succitato regolamento

- c) dovrà essere effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico, così come disposto dalla L.R. 52/2000, da redigere recependo pienamente quanto riportato nella D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616, recante i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" di cui l'art. 3 comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 52/2000; in particolare, dovranno essere considerate tutte le sorgenti rumorose, compreso il traffico indotto.
- d) allo scopo di mitigare l'impatto visivo e l'emissione di polveri dell'impianto rispetto all'intorno, lungo l'esistente recinzione dell'area destinata allo svolgimento dell'attività, così come risultante a progetto, si propone di realizzare una schermatura vegetale, mettendo a dimora una siepe arboreo-arbustiva di essenze di origine autoctona. Le essenze arboree suddette dovranno essere piantumate creando una doppia fila sfalsata, al fine di svolgere adeguatamente la funzione schermante delle strutture e/o dei cumuli di macerie.

STABILISCE

3. che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
4. di inviare copia del presente provvedimento al proponente e di renderlo noto ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

5. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
6. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o -in alternativa- ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

IL DIRIGENTE

Dott. Alessandro Riso

ESTENSORE:

Arch. Barbara GIORDANA
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale